



# COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

SEDE: Piazza della Libertà - 36010 Cogollo del Cengio (VICENZA)

C.F. n. 84009900246 - P.I. n. 00526830245

Tel. n. 0445/805070- Telefax n. 0445/805080

PEC: [protocollo.comune.cogollodelcengio.vi@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.cogollodelcengio.vi@pecveneto.it)

Prot. n. 9.910

Registro n. 77

Li, 04-11-2019

**Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO TRATTO DI PERCORSO CICLO PEDONALE.**

## IL SINDACO

- Considerato che un tratto del percorso ciclo pedonale dell'Astico in Comune di Cogollo del Cengio è interessato da fenomeni di caduta massi;
- Atteso che non si può escludere che il fenomeno possa continuare con grave pericolo per quanto percorrono la strada ciclo pedonale;
- Ritenuto pertanto doveroso chiudere al transito il tratto di percorso ciclo pedonale compreso tra il ponte della Pria e il confine con il Comune di Valdastico;
- Visti gli artt. 5 – 3° comma - 6 – 1° comma – 7 comma 1 lettera a) del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e lo loro successive modifiche ed integrazioni;

## ORDINA

1. di istituire, con effetto immediato, divieto di transito sul tratto di percorso ciclo pedonale dell'Astico compreso tra il ponte della Pria e il confine con il Comune di Valdastico;

La posa della segnaletica sarà effettuata immediatamente da parte del personale dipendente.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/1971 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.

La presente ordinanza viene resa pubblica mediante la pubblicazione di legge e l'installazione dei prescritti segnali stradali, è fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare; nel caso di violazione trova applicazione la sanzione prevista dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/92.

IL SINDACO  
CAPOVILLA PIERGILDO